LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1898

Curioni. Bisogna dire: che ne facciano do-

Presidente. Onorevole Diligenti, riservi queste sue osservazioni quando verremo alla discussione degli articoli.

Non essendovi altri oratori, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

- « Articolo 1. I beni immobili, pervenuti al Demanio dello Stato per effetto dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte, approvato con Regio Decreto 23 giugno 1897, n. 236, in seguito a procedimenti coattivi compiuti per la riscossione delle imposte comprese nei ruoli dell'anno 1896 e retro, se ancora posseduti dal Demanio alla data della promulgazione della presente legge, potranno essere ceduti, con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura, agli espropriati o ai loro eredi, o a chiunque ne faccia domanda e paghi entro il 31 dicembre 1902 una somma corrispondente ad una annata delle imposte erariali.
- « Gli espropriati avranno la preferenza, purchè ne facciano la domanda entro quattro mesi dalla pubblicazione di questa legge. »

(È approvato).

« Articolo 2. I beni che perverranno al Demanio dello Stato, in seguito a devoluzioni per debiti di imposte comprese nei ruoli dell'anno 1897, potranno essere ceduti agli espropriati, o ai loro eredi, o a chiunque ne faccia domanda, alle predette condizioni; salvo il disposto dell'articolo 57 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte, approvato con Regio decreto 23 giugno 1897, n. 236. Il pagamento del corrispettivo, nella misura indicata nell'articolo precedente, dovrà pure eseguirsi entro il 31 dicembre 1902. »

(È approvato).

« Articolo 3. Per il pagamento dei corrispettivi, di cui agli articoli precedenti, potrà concedersi la divisione in rate sempre però entro il termine massimo ivi indicato e cioè, non oltre l'anno 1902. »

(È approvato).

« Articolo 4. Gli immobili pei quali al 1º gennaio 1903 non fosse stata prodotta domanda di acquisto, nè pagato il corrispettivo di cui agli articoli 1 e 2, saranno ce-

duti, con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura, al Comune nel territorio nel quale si trovano. »

Diligenti. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Diligenti. Non ho che a ripetere la domanda che ho già fatta, cioè, se questo articolo conferisca una facoltà ai Comuni od un obbligo; poichè, nel primo caso, non ho nessuna difficoltà ad approvarlo, mentre nel secondo, reputo che non sarebbe nè opportuno, nè giusto suscitare nuovi imbarazzi alle amministrazioni comunali che ne hanno già tanti. Saranno ceduti al Comune è una dizione obbligatoria ed imperativa; io troverei quindi opportuno che si dicesse: saranno ceduti ai Comuni che ne facciano domanda. Così la legge resterebbe più chiara e non si presterebbe ad interpretazioni fiscali.

Carcano, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Carcano, ministro delle finanze. Io credo di poter accontentare subito il deputato Diligenti, poichè non ho nessuna difficoltà di accettare che si dica, invece di « saranno ceduti », « potranno essere ceduti ai Comuni. »

Diligenti. Ma io aggiungerei anche « che ne facciano domanda », perchè il dire potranno è facoltativo soltanto per il demanio.

Curioni. Ha ragione l'onorevole Diligenti.

Carcano, ministro delle finanze. Sta bene, accetto che si dica « saranno ceduti ai Comuni che ne facciano domanda », così sarà troncata ogni discussione.

Presidente. La Commissione accetta questa dizione?

Michelozzi, relatore. La Commissione accetta. Basterebbe allora aggiungere « qualora ne sia fatta domanda »; perchè altrimenti il periodo si collegherebbe male colle parole « nel territorio del quale si trovano. »

Presidente. Allora l'articolo 4, modificato d'accordo fra il Governo e la Commissione, suonerebbe così: « Gli immobili pei quali al primo gennaio 1903 non fosse stata prodotta domanda di acquisto, nè pagato il correspettivo di cui agli articoli 1 e 2, potranno essere ceduti, con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura, al Comune